



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) Dr. Emanuele De Gregorio | Presidente |
| 2) Dr. Flavia Strazzanti | Consigliere |
| 3) Avv. Ignazio Cammalleri | Giudice Ausiliario Relatore |

Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 224/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 426/2022 emessa dal Tribunale di Enna il 26.05.2022, pubblicata in data 10.06.2022, notificata in data 09.06.2022

DA

Parte_1 (nuova denominazione assunta da *Parte_2* P.I. *P.IVA_1* in persona del Dott. *Persona_1* a tanto abilitato in forza di procura autenticata da Notaio, rappresentata e difesa dall'Avv. Teodoro Carsillo, giusta procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 [...] *Controparte_1* P.I. *P.IVA_2* in persona del proprio presidente [...] *CP_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Bonasera del Foro di Enna, giusta procura in atti

APPELLATA

Conclusioni delle parti

Per l'appellante: *“Nell’interesse di Parte_1 l’Avv. Teodoro Carsillo chiede che la causa sia decisa e così precisa le conclusioni:*

Piaccia alla Corte di appello adita:

In integrale riforma della Sentenza n. 426/2022 emessa in data 10.6.2022 dal Tribunale di Enna all’esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 1682/2018, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 435/2018 emesso in data 15.10.2018 dal Tribunale di Enna essendo la relativa domanda giudiziale inammissibile per carenza di interesse dello stesso intimante e, comunque, per carenza di legittimazione passiva della Parte_2 rispetto alla pretesa formulata in via monitoria.

In via subordinata, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 435/2018 emesso in data 15.10.2018 essendo la relativa pretesa creditoria del tutto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova.

In via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare, stante la clausola compromissoria contenuta all’art.19 della Convenzione datata 6.6.1997, l’incompetenza dell CP_3 conoscere della domanda di condanna formulata in via monitoria da CP_1 ovvero dichiararne l’improponibilità, in entrambi i casi revocando l’opposto Decreto Ingiuntivo n. 435/2018 emesso in data 15.10.2018.

In ogni caso con vittoria di compensi e spese borsuali e generali oltre C.P.A. e I.V.A. anche del giudizio di prime cure.

L’Avv. Carsillo, infine, chiede l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.

Per l'appellata: *“Si insiste nel contenuto e nelle richieste di cui alla comparsa di costituzione, si chiede che la causa venga posta in decisione con termini 190 c.p.c.”.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiate nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_2** ha citato in giudizio la convenuta opposta **Controparte_4** (da ora “**CP_1**”) per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 435/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 15.10.2018 nel procedimento iscritto sub R.G. 1262/2018.

In particolare, parte opponente ha eccepito: (i) il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria dell'opposta; (ii) l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, per essere competente il collegio arbitrale; (iii) l'infondatezza della pretesa dell'opposta, (iv) la prescrizione del diritto di credito dell'opposta.

Parte opponente ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la revoca del decreto opposto ovvero, in subordine, l'accertamento dell'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda di condanna formulata da **CP_1**.

Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Indi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati i concessi termini ex art. 190 c.p.c.”.

Il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza sopra indicata, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) **rigetta** l'opposizione di **Parte_2**

2) **conferma** il decreto ingiuntivo opposto n. n. 435/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 15.10.2018 nel procedimento iscritto sub R.G. 1262/2018, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;

3) **rigetta** ogni altra domanda, istanza ed eccezione;

4) **condanna** *Parte_2* alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta [...]

Controparte_4 che si liquidano in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge; Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.”.

Il Tribunale così motivava la decisione: “2. Sulla convenzione applicabile al rapporto contrattuale di cui è causa.

La presente controversia ha tratto origine dalla concessione, in data 1 luglio 1999, da parte di Banco di Sicilia in favore della *Parte_3* di un finanziamento chirografario per un importo pari a Lire 60.000.000, a seguito di rilascio da parte di *CP_1* di una garanzia per un importo pari al 50% del finanziamento concesso.

La predetta garanzia è stata rilasciata da *CP_1* in forza della convenzione stipulata tra quest'ultima e Banco di Sicilia il 6 giugno 1997 (cfr. doc. n. 2, fascicolo dell'opposta).

Successivamente, il Banco di Sicilia e *CP_1* hanno stipulato altre due convenzioni rispettivamente in data 20 gennaio 2003 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di parte opposta) e 22 marzo 2007 (cfr. doc. n. 4, fascicolo di parte opposta).

A seguito dell'inadempimento da parte della *Parte_3* all'obbligo di pagamento delle rate pattuite nel contratto di finanziamento, il Banco di Sicilia ha chiesto ed ottenuto in data 11 aprile 2003 il decreto ingiuntivo n. 67/2003 nei confronti del debitore e della garante Angela Marystella Prestifilippo ((cfr. doc. n. 8, fascicolo di parte opposta).

In data 20 ottobre 2003, in ragione della persistente morosità della *Parte_3* e della garante Angela Marystella Prestifilippo, il Banco di Sicilia ha escusso la garanzia nei confronti di *CP_1* per un importo pari ad € 16.192,95, corrispondente al 50% del debito (cfr. doc. n. 9, del fascicolo di parte opposta).

Indi, l'istituto di credito, come previsto dall'art. 13 della convenzione stipulata il 20 gennaio 2003, ha provveduto ad esercitare le azioni di recupero del credito anche nell'interesse di CP_1 , promuovendo nei confronti del debitore l'esecuzione immobiliare iscritta al n. R.G.E. 35/2005, successivamente riunita all'esecuzione già pendente iscritta al n. R.G.E. 7/2003.

In pendenza dell'esecuzione immobiliare, Controparte_5 (che successivamente ha assunto la denominazione di Parte_2 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio, Persona_2 di Milano rep. 125 39 racc. 6528 cfr. doc. n. 13, fascicolo di parte opposta), in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato nei confronti della Parte_3 da Banco di Sicilia, ha concluso con il debitore una transazione per la complessiva somma di € 20.000,00 (cfr. doc. n. 10, fascicolo di parte opposta).

CP_1 ha quindi chiesto a Parte_2 il pagamento dell'importo di € 10.000,00 (pari al 50% dell'importo oggetto della transazione) in forza dell'art. 13 della convenzione sottoscritta da Banco di Sicilia e CP_1 in data 20 gennaio 2003 (cfr. n. 3, fascicolo di parte opposta).

Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione, occorre preliminarmente individuare la convenzione applicabile al rapporto contrattuale di cui è causa.

Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che Banco di Sicilia ha proceduto all'escussione della garanzia fideiussoria rilasciata da CP_1 in data 20 ottobre 2003, ossia a seguito della sottoscrizione in data 20 gennaio 2003 della nuova convenzione (cfr. doc. n. 3 e 9, fascicolo di parte opposta).

Nella premessa di cui alla convenzione del 2003 le parti hanno dato atto dell'esistenza della convenzione stipulata con atto del 6 giugno 1997 e hanno pattuito di sostituire integralmente il contenuto degli accordi ivi previsti, prevedendo altresì che per CP_1 sarebbero rimasti fermi gli obblighi a suo tempo assunti in qualità di fideiussore e quindi le garanzie prestate in relazione alle operazioni ancora in essere (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta, nella premessa : “tra il Consorzio ed il Banco è tuttora vigente una convenzione stipulata con atto del 06 giugno 1997, ma che è concorde intenzione delle parti sostituire integralmente il contenuto di detti

accordi (come di ogni integrazione e modifica successivamente intervenuta); che comunque per il Consorzio rimangono fermi tutti gli obblighi a suo tempo assunti e le garanzie prestate in relazione alle operazioni ancora in essere”).

All’art. 15 della convenzione del 2003, le parti hanno inoltre previsto la decorrenza immediata della convenzione, stabilendo altresì una durata sino al 31 dicembre dell’anno nel quale si è dato corso alla stipula, con previsione di proroga di anno in anno in mancanza di recesso di una delle due parti.

Ciò posto, tenuto conto delle disposizioni citate, si ritiene che la convenzione stipulata nel 2003 vada applicata anche ai rapporti contrattuali garantiti sorti prima del 20 gennaio 2003 ed in corso a quella data, ivi compreso il contratto di finanziamento di cui è causa.

Invero, pur essendo stato stipulato detto contratto in data 1 luglio 1999, alla data di stipula della convenzione del 2003 era ancora in corso e la garanzia fideiussoria doveva ancora essere escussa dall’ istituto di credito.

3. Sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Parte opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che alla Aspra Finance S.p.a., poi fusasi per incorporazione in Parte_2 (nella sua precedente denominazione di Controparte_6 sarebbe stato ceduto esclusivamente il credito vantato nei riguardi di Parte_3 , già decurtato di quanto già riscosso da Banco di Sicilia S.p.A. attraverso il prelievo dal fondo rischi.

L’eccezione non merita accoglimento, in quanto infondata.

Invero, come risulta dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta dalle parti (in particolare, cfr. doc. 11, fascicolo di parte opposta), con avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, pubblicato in data 15.11.2008 in Gazzetta Ufficiale, la Aspra Finance S.p.A. ha comunicato la conclusione con il Banco di Sicilia di un contratto di cessione, a titolo oneroso, avente ad oggetto tutti i crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del testo unico bancario (...) ed azioni relative, in essere al 30

settembre 2008, connessi ai rapporti, qualificabili come Sofferenze (ai sensi delle istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia), compresi i crediti di firma”.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti ad Aspra Finance S.p.a.:

- tutti gli altri diritti di ^{Con} e/o delle banche/società in essa confluite, a seguito di riorganizzazione societarie che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse, inter alia, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i pegni, i privilegi, i diritti di prelazione relativi ai predetti crediti, tutti i diritti accessori ad essi pertinenti e, più in generale, ogni altro diritto, azione (ivi incluse le azioni risarcitorie), ragione facoltà, eccezione, pretesa o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti o comunque accessoria agli stessi ed al loro esercizio”;

- nonché le controversie giudiziali civili di accertamento, condanna e/o costitutive, connesse ai Crediti, promosse nei confronti di ^{Con} (di seguito, le “Cause Passive”), con esclusione delle cause di natura giuslavoristica, penale, amministrativa e, comunque, non connesse a Sofferenze”.

Dalla disamina dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge quindi che la cessione non ha avuto ad oggetto esclusivamente il credito vantato da Banco di Sicilia nei confronti del debitore ^{Pt_3} al netto della quota del credito pagata dall’ ^{CP_1} , bensì la posizione creditoria nella sua globalità, incluse le garanzie accessorie al credito e gli eventuali rapporti passivi connessi.

A nulla rileva quanto genericamente replicato nella comparsa conclusionale dell’opposta in ordine all’inidoneità dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a provare la legittimazione passiva di ^{Parte_2} in ragione del fatto che secondo l’opponente non consentirebbe di compiere una esaustiva verifica circa la dedotta operazione di cessione del credito vantato dall’allora ^{Controparte_6} stante i plurimi criteri ivi indicati ai fini della individuazione dei crediti compresi ovvero esclusi da tali operazioni” (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale).

Invero, parte opponente ha completamente omissis di suffragare tale allegazione, che è rimasta del tutto apodittica e sfornita di conforto probatorio, non avendo Parte_2 prodotto nel presente giudizio il contratto di cessione intercorso tra Banco di Sicilia e Aspra Finance S.p.a. o altra documentazione dalla quale potersi evincere un differente oggetto della cessione di crediti intercorsa con Aspra Finance S.p.a.

Si aggiunge altresì che il richiamo alla sentenza n. 24798/2020 della Corte di Cassazione effettuato da parte opposta nella comparsa conclusionale è del tutto inconferente.

Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, infatti, il cessionario del credito agiva in causa affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B e tale qualità veniva contestata da controparte.

Diversamente nel caso di specie, è la stessa cessionaria del credito a contestare non la propria qualità di cessionaria del credito, bensì l'idoneità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ad individuare compiutamente il contenuto della posizione creditoria ceduta.

Peraltro, si osserva, che nella stessa pronuncia citata da parte opposta, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco incombeva sul cessionario del credito, quale successore a titolo particolare della parte creditrice originaria.

Per i motivi esposti, l'eccezione non merita accoglimento.

4. Sull'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Parte opponente ha eccepito l'incompetenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria a conoscere della presente controversia, per essere competente il collegio arbitrale come previsto dall'art. 19 della convenzione del 6 giugno 1997.

Tuttavia, come già chiarito, la convenzione applicabile al rapporto contrattuale di cui è causa è quella stipulata da Banco di Sicilia e CP_1 il 20 gennaio 2003.

Orbene, la convenzione del 2003, sostitutiva di quella del 1997 ed applicabile anche ai rapporti contrattuali già sorti e ancora in essere (come quello oggetto di causa), non contiene alcuna clausola compromissoria.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente.

5. Sull'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria.

Parte opponente ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, in ragione dell'applicabilità al caso di specie della convenzione stipulata da Banco di Sicilia e CP_1 il 6 giugno 1997.

Inoltre, secondo l'opponente, la pretesa creditoria di CP_1 sarebbe infondata anche se si ritenesse applicabile la convenzione del 20 gennaio 2003, in quanto il meccanismo procedimentale di cui all'art. 13 non determinerebbe alcun automatismo restitutorio a carico della cessionaria del credito, nè un meccanismo di ripetizione da parte di Banco di Sicilia S.p.a. nei riguardi di CP_1 .

L'eccezione dell'opponente non è fondata per i motivi di seguito esposti.

Quanto alla convenzione applicabile al rapporto contrattuale di cui è causa, è già stato chiarito che va individuata in quella del 20 gennaio 2003 (cfr. doc. n. 3, fascicolo di parte opposta), con la quale CP_1 ha assunto l'obbligo nei confronti del Banco di Sicilia di garantire l'adempimento nella misura del 50% dell'obbligazione assunta nei confronti dell'istituto di credito da Parte_3

Ciò posto, la questione verte sulla corretta interpretazione dell'art. 13 della convenzione del 2003, che prevede quanto segue:

“Il consorzio risponderà in misura pari al 50% di ciascuna insolvenza (...).

Quando si verifichi che anche due rate di pagamento risultino, seppure parzialmente, impagate, il Banco darà tempestiva notizia al Consorzio (...). Esperiti i primi atti esecutivi (pignoramento, istanza di vendita o di assegnazione), ovvero notificato atto di precetto o ottenuto decreto ingiuntivo anche se non esecutivo, ovvero, ancora presentata l'istanza di fallimento, preleverà dal fondo rischi l'importo pari al 50% del montante per sorte capitale, interessi e spese per

accantonarle in un conto fruttifero intestato al Consorzio stesso e vincolato in pegno in favore del Banco (...).

Proseguirà successivamente le azioni giudiziarie anche per conto del Consorzio.

Ove l'esito delle dette azioni sia fruttuoso (nel senso che il Banco recupera ogni suo avere per sorte, interessi e spese) la somma a suo tempo accantonata nel conto transitorio fruttifero sarà svincolata a favore del Consorzio e riservata al suo fondo rischi.

Viceversa se il Banco dovesse rimanere del tutto o in parte insoddisfatto, preleverà dal citato conto transitorio quanto occorrente per il soddisfacimento del proprio credito, comprese le spese per onorari dei legali sino a concorrenza di quanto accantonato. (...)

Resta a carico del Banco una percentuale di rischio pari al 50% del debito complessivo”.

Esaminata la disposizione citata alla luce della convenzione nel suo complesso, si ritiene di condividere l'opzione interpretativa proposta da parte opposta.

Invero, dall'art. 13 della convenzione del 2003 si evince che Banco di Sicilia e CP_1 hanno pattuito, nel caso di morosità del debitore garantito, una procedura di recupero del credito scandita dai seguenti passaggi:

(i) escussione della garanzia fideiussoria da parte di Parte_4 , tramite prelievo dell'importo garantito da un fondo di rischi di titolarità di CP_1 e temporaneo accantonamento dello stesso in un conto fruttifero;

(ii) tentativo di recupero giudiziale del credito nei confronti del debitore principale da parte dell'istituto di credito, anche per la quota spettante ad CP_1 (“Proseguirà successivamente le azioni giudiziarie anche per conto del Consorzio”);

(iii) meccanismo di restituzione ad CP_1 di una parte del credito recuperato, al fine di mantenere inalterata la parità di rischio tra Banco di Sicilia e CP_1 (rischio del 50% a carico di ciascuna parte), mediante:

- trasferimento nel fondo rischi di CP_1 della somma provvisoriamente accantonata nel conto fruttifero, in caso di soddisfacimento integrale da parte della banca;

- trasferimento nel fondo rischi di CP_1 della somma provvisoriamente accantonata nel conto fruttifero, decurtata da quanto prelevato dalla banca dal conto fruttifero per il soddisfacimento del proprio credito.

L'art. 13 della convenzione del 2003 va quindi interpretato nel senso di ritenere che, all'esito dei tentativi di recupero del credito posti in essere dall'istituto di credito anche per conto di CP_1, a carico di ciascuna delle parti dovrà rimanere rispettivamente una percentuale di rischio pari al 50% del debito complessivo.

Peraltro, come già chiarito, si ritiene che quanto disposto dall'art. 13 della predetta convenzione valga anche rispetto a parte opponente, quale cessionaria del credito originariamente vantato da Banco di Sicilia, avendo quest'ultima acquistato la posizione creditoria nella sua globalità, incluse le garanzie accessorie al credito e gli eventuali rapporti passivi connessi.

Parte_2 si è quindi resa inadempiente rispetto all'obbligazione di cui all'art. 13 della convenzione, che impone a Banco di Sicilia (ovvero, di conseguenza, nel caso di specie, alla cessionari a del credito originariamente vantato dall'istituto di credito), non solo di porre in essere le azioni giudiziali volte al recupero del credito anche per conto di CP_1, bensì in caso di esito interamente o parzialmente fruttuoso di attivare il meccanismo restitutorio ivi previsto, al fine di mantenere inalterata la percentuale di rischio del 50% del debito complessivo a carico di ciascuna delle parti.

Per questi motivi, l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria va rigettata.

6. Sull'eccezione di estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione.

Parte opponente ha altresì eccepito l'estinzione del diritto di credito di parte opposta per intervenuta prescrizione, atteso che secondo l'opponente il diritto di surroga sarebbe sorto con il prelievo effettuato da Banco di Sicilia il 20 ottobre 2003 e che, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, tale diritto dovrebbe ritenersi estinto ai sensi dell'art. 2946 c.c.

L'eccezione di prescrizione del diritto di credito formulata da parte opponente non è fondata.

Invero, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui diritto può essere fatto valere.

*Orbene, nel caso di specie, è evidente che il dies a quo del termine di prescrizione della pretesa risarcitoria di parte opposta non può che decorrere dalla data in cui **Parte_2** ha incassato la somma di € 20.000,00 dal debitore **Pt_3** ossia dal 10 dicembre 2013 (cfr. doc. n. 10, fascicolo parte opposta).*

7. Conclusioni.

L'opposizione va rigettata per i motivi suesposti e, conseguentemente, va confermato il decreto ingiuntivo n. 435/2018, emesso dal Tribunale di Enna il 15.10.2018 nel procedimento iscritto sub R.G. 1262/2018.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della controversia”.

2. Per la riforma di detta sentenza la **Parte_1** (nuova denominazione assunta da **Parte_2** ha proposto tempestivo appello ancorato a tre motivi.

Con il **primo motivo**, rubricato “1. SULLA CONVENZIONE APPLICABILE ALLA FATTISPECIE CONCRETA: ERRONEITA’ DELLA RITENUTA APPLICABILITA’ DELLA CONVENZIONE DEL 20.1.2003”, lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la convenzione stipulata tra **CP_1** e Banco di Sicilia del 20.01.2003 anziché la convenzione stipulata tra le stesse parti il 06.06.1997.

A sostegno delle proprie ragioni l’appellante ha dedotto che i due impianti negoziali sarebbero differenti in quanto, “mentre il primo appariva convergente verso una vera e propria garanzia fideiussoria, il secondo non si caratterizzava per un’escussione definitiva del garante **CP_1** ma per un prelievo ed un versamento su di un apposito conto corrente in via provvisoria e che solo al termine delle azioni di recupero legittimava Banco di Sicilia S.p.A. a prelevare le somme giacenti sul conto corrente (qualora il proprio credito fosse rimasto anche solo parzialmente

insoddisfatto) ovvero a svincolare detto conto in favore di CP_1 (qualora le attività di recupero fossero state integralmente soddisfattive)”; e che avendo la convenzione del 2003 previsto che *“tra il Consorzio ed il Banco è tuttora vigente una convenzione stipulata con atto del 06 giugno 1997, ma che è concorde intenzione delle parti sostituire integralmente il contenuto di detti accordi (come di ogni integrazione e modifica successivamente intervenuta); che comunque per il Consorzio rimangono fermi tutti gli obblighi a suo tempo assunti e le garanzie prestate in relazione alle operazioni ancora in essere”*, il Giudice avrebbe erroneamente interpretato tale pattuizione in violazione del principale canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la convenzione del 2003 e non quella del 1997, non considerando che la stessa CP_1 in tutti i suoi scritti difensivi aveva sostenuto che l’escussione della garanzia consortile era avvenuta in data 20.10.2003, che la convenzione del 2003 non disciplinava una vera e propria forma di escussione, ma a dire dell’appellante, un prelievo del fondo rischi e un versamento provvisorio su un apposito conto corrente intestato alla CP_1 , e che quest’ultima era rimasta inerte per oltre quindici anni dall’effettiva escussione della garanzia avvenuta in data 20.10.2003, *“così di fatto validando un contegno del Banco di Sicilia S.p.A. che in nessun modo si prestava ad essere ricondotto nell’alveo operativo della convenzione del 2003 ma solo ed esclusivamente in quella del 1997”*.

Con il **secondo motivo**, rubricato “2. SULL’ILLEGITTIMITÀ’ DELLE STATUIZIONI SUCCEDANEE ALLA RITENUTA APPLICABILITÀ ALLA FATTISPECIE CONCRETA DELLE PREVISIONI DELLA CONVENZIONE DEL 20.1.2003”, l’appellante sostiene che l’asserita applicabilità al caso di specie della convenzione del 1997, e nello specifico le esplicite previsioni contenute negli artt.12-13 di quest’ultima, risulterebbero “geneticamente inidonee a far insorgere in capo ad CP_1 qualsivoglia diritto di credito nei riguardi di Parte_1

in quanto il verificarsi della circostanza che l'allora Banco di Sicilia S.p.A., a fronte dell'inadempienza del socio *Parte_5* si fosse soddisfatto sull'apposito fondo rischi per la "...somma pari all'importo dovuto dal socio inadempiente, decurtata della percentuale di rischio di cui infra..." (pari, ex art.12, ultimo comma, della convenzione del 6.6.1997, al 50%) costituiva elemento generatore solo ed esclusivamente di un diritto di surroga ex art.13 della convenzione medesima".

Nello specifico, l'appellante eccepisce: "2A. *Inammissibilità della pretesa di CP_1 per carenza di interesse*", sostenendo che con il prelievo attuato da Banco di Sicilia S.p.A. avrebbe dovuto dirsi già perfezionata la fattispecie di cui all'art.1949 c.c., e in conseguenza la *CP_1* avrebbe avuto diritto di agire direttamente nei riguardi del sig. *CP_8* e non nei riguardi della società appellante, non sussistendo a dire dell'appellante nessuna previsione normativa che abiliterebbe il fideiussore ad agire nei confronti del creditore garantito; "2B. *Inammissibilità per carenza di legittimazione passiva di Parte_1* , eccependo che alla ASPRA FINANCE S.p.A. – poi fusasi per incorporazione in *Parte_1* (nelle sue precedenti denominazioni di *Parte_2* e di *Controparte_6* - era stato "ceduto esclusivamente il residuo credito nei riguardi del sig. *Pt_3* ossia già decurtato quanto era stato riscosso dall'allora Banco di Sicilia S.p.A. attraverso il prelievo dal fondo rischi" e che conseguentemente non la *CP_1* non avrebbe potuto richiedere a *Pt_2* [...] quanto da questa riscosso a soddisfacimento, non dell'integrale credito, ma di quello residuo all'escussione della garanzia prestata dall'appellata, non a favore della *Parte_2* ma solo ed esclusivamente dell'allora Banco di Sicilia S.p.A., unico soggetto che aveva incassato i relativi importi; "2C. *Estinzione per prescrizione*", rilevando che diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, il preteso e contestato diritto di credito dovrebbe ritenersi estinto per prescrizione,

in quanto il diritto di surroga era sorto con il prelievo effettuato il 20.10.2003 e, in assenza di qualsivoglia seguente atto interruttivo, lo stesso avrebbe dovuto ritenersi estinto ex art. 2946 c.c., non potendosi, a dire dell'appellante, identificarsi il dies a quo dal perfezionamento della transazione con i debitori ma esso coincidente con la comunicazione effettuata in data 20.10.2003 dal Banco di Sicilia S.p.A. ad CP_1 ; “2D. *Sull'incompetenza dell'A.G.O.*”, eccependo l'applicabilità alla fattispecie dell'intero impianto negoziale della convenzione datata 6.6.1997, il cui articolo 19 così disponeva “*Per patto espresso la risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere dalla esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri da designarsi nei modi e nei termini indicato dal Regolamento della Camera Arbitrale della Provincia di Enna che le parti medesime dichiarano di conoscere ed accettare...*”.

Con il **terzo motivo**, rubricato “3. *IN CASO DI APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE DELLA CONVENZIONE DEL 20.1.2003: NUOVAMENTE INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA*”, l'appellante asserisce che la pretesa creditoria di CP_1 sarebbe comunque infondata, anche nel caso si ritenesse l'applicabilità della convenzione del 2003, in quanto il meccanismo procedimentale di cui all'art. 13 di predetta Convenzione non determinerebbe alcun meccanismo restitutorio a carico della cessionaria del credito.

Rileva l'appellante al riguardo che “*Il meccanismo di riequilibrio finale del rischio di insolvenza trovava, quindi, il proprio ambito di operatività ed applicazione concreta solo ed esclusivamente nel conto corrente infruttifero nel quale Banco di Sicilia S.p.A. versava quanto prelevato, all'esito del verificarsi dell'inadempienza, della denuncia di essa ad CP_1 e dell'avvio delle azioni di rigore, dal fondo rischi costituito presso di essa dall' CP_1*”; che il “*conto corrente infruttifero intestato ad CP_1 e sul quale sarebbero confluite le somme a suo tempo*

prelevate dal Banco di Sicilia dal fondo rischi della stessa CP_1 non è mai pervenuto - rectius, volturato a proprio favore - alla società appellante o alla propria incorporata ASPRA Finance S.p.A.”, e che “unico ed esclusivo interlocutore di CP_1 poteva dall’origine essere eventualmente individuato in Controparte_6 successore a titolo universale di Banco di Sicilia S.p.A., ed unica ipotetica “Banca” che poteva istituzionalmente (ed ASPRA Finance S.p.A. non era tale) intrattenere rapporti di conto corrente con CP_1 ”.

3. L’appellata Controparte_1 garanzia collettiva fidi – Controparte_1 ha resistito al gravame contestandone le ragioni poste a sostegno, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.

4. La Corte con ordinanza del 21.12.2022, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 27.03.2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la Corte poneva la causa in decisione dando termine per il deposito di comparse conclusionali memorie di replica.

5. SUL PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Con il primo motivo di gravame, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile al rapporto dedotto in giudizio la convenzione stipulata in data 20 gennaio 2003 tra Banco di Sicilia e CP_1 , anziché quella del 6 giugno 1997, deducendo una asserita violazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ed invero, il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto, valorizzando in via prioritaria il dato letterale e la comune intenzione delle parti, chiaramente emergente dal tenore della convenzione del 20 gennaio 2003.

In particolare, nella premessa di tale accordo le parti hanno espressamente previsto, da un lato, la volontà di “sostituire integralmente il contenuto” della precedente convenzione del 6 giugno 1997; dall’altro, la permanenza degli obblighi già assunti e delle garanzie prestate in relazione alle operazioni ancora in essere.

Orbene, una corretta interpretazione sistematica di tale clausola conduce a ritenere che la sostituzione abbia riguardato la disciplina del rapporto convenzionale tra le parti, mentre la salvezza degli obblighi è da intendersi riferita esclusivamente alla permanenza delle garanzie già rilasciate, senza che ciò comporti la sopravvivenza della precedente regolamentazione contrattuale.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una interpretazione contraddittoria della volontà negoziale, finendo per svuotare di significato la espressa previsione di integrale sostituzione della precedente convenzione.

Sotto altro profilo, risulta decisivo il dato temporale dell’escussione della garanzia, pacificamente avvenuta in data 20 ottobre 2003, e dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova convenzione.

Ne consegue che l’atto rilevante ai fini della disciplina del rapporto, ossia l’escussione della garanzia, deve necessariamente essere regolato dalla convenzione vigente al momento del suo compimento, e cioè quella del 2003.

Non coglie nel segno, pertanto, la tesi dell’appellante secondo cui la convenzione del 2003 non disciplinerebbe una vera e propria escussione della garanzia.

Invero, al di là della qualificazione formalistica prospettata ex post, ciò che rileva è che l’istituto di credito ha richiesto ed ottenuto da CP_1 il pagamento della quota garantita del debito, così realizzando in concreto gli effetti tipici dell’escussione fideiussoria.

Parimenti inconferente è il richiamo al comportamento successivo di CP_1 , asseritamente rimasta inerte per un lungo arco temporale, atteso che tale

circostanza non può incidere sull'individuazione della disciplina contrattuale applicabile, né può sovvertire il chiaro contenuto delle pattuizioni negoziali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente individuato nella convenzione del 20 gennaio 2003 la disciplina applicabile al rapporto controverso, trattandosi di rapporto ancora in essere alla data della sua stipulazione e rispetto al quale la garanzia non era stata ancora escussa.

Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto.

6. SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO

Il secondo motivo di appello è infondato sotto ogni profilo dedotto, in quanto fondato su un presupposto erroneo, ossia l'applicabilità alla fattispecie della convenzione del 6 giugno 1997, già correttamente esclusa dal Tribunale.

Ne consegue che tutte le censure formulate dall'appellante risultano prive di fondamento, in quanto costruite su una ricostruzione giuridica non condivisibile.

6.1 Sulla pretesa carenza di interesse ad agire

L'assunto secondo cui CP_1 avrebbe potuto agire esclusivamente nei confronti del debitore principale, ai sensi dell'art. 1949 c.c., è erroneo.

Invero, la pretesa azionata da CP_1 non si fonda esclusivamente sul meccanismo legale della surroga, bensì sulle specifiche pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti, ed in particolare sull'art. 13 della convenzione del 20 gennaio 2003, che disciplina i rapporti interni tra garante ed istituto di credito.

Tale disposizione attribuisce ad CP_1 un autonomo diritto alla ripartizione delle somme recuperate dal creditore a seguito dell'attività di recupero, diritto che si colloca su un piano distinto e ulteriore rispetto alla surroga ex art. 1949 c.c.

Ne deriva la piena sussistenza dell'interesse ad agire nei confronti della società appellante, quale soggetto che ha incassato le somme oggetto di transazione.

6.2 Sulla pretesa carenza di legittimazione passiva

Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

È pacifico che *Parte_1* sia succeduta nella titolarità del credito originariamente vantato da Banco di Sicilia, subentrando quindi anche nella posizione contrattuale derivante dalla convenzione con *CP_1* .

L'assunto secondo cui la cessione avrebbe riguardato esclusivamente il credito residuo è irrilevante, atteso che la domanda di *CP_1* non ha ad oggetto il credito originario verso il debitore principale, bensì la quota delle somme successivamente recuperate dal creditore, in forza di un obbligo contrattuale di riparto.

Pertanto, il soggetto che ha incassato tali somme, ossia la società appellante, quale cessionaria del credito, è il naturale destinatario della pretesa restitutoria.

6.3 Sull'eccezione di prescrizione

L'eccezione è infondata.

Erroneamente l'appellante individua il dies a quo della prescrizione nella data del 20 ottobre 2003, coincidente con l'escussione della garanzia.

In realtà, il diritto azionato da *CP_1* sorge solo nel momento in cui il creditore recupera somme dal debitore e si rende quindi attuale l'obbligo di ripartizione previsto dalla convenzione.

Nel caso di specie, tale momento coincide con la conclusione della transazione tra il creditore e il debitore, all'esito della procedura esecutiva.

Prima di tale evento, il diritto fatto valere non era né esigibile né concretamente configurabile, con conseguente impossibilità di far decorrere il termine prescrizionale.

Ne deriva la piena tempestività della domanda proposta da *CP_1* .

6.4 Sulla pretesa incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria

L'eccezione è destituita di fondamento.

Essa si fonda, ancora una volta, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità della convenzione del 1997, contenente la clausola compromissoria.

Come già correttamente rilevato dal Tribunale, la convenzione del 2003 ha integralmente sostituito quella precedente, senza riprodurre alcuna clausola arbitrale.

Ne consegue che la controversia è pienamente devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

In ogni caso, si osserva che la clausola compromissoria, ove anche ritenuta astrattamente applicabile, non potrebbe estendersi automaticamente a soggetti terzi o a rapporti derivanti da successive cessioni del credito, in assenza di espressa accettazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il secondo motivo di appello deve essere integralmente rigettato.

7. SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO

Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che, anche a voler ritenere applicabile la convenzione del 20 gennaio 2003, la pretesa creditoria di CP_1 sarebbe comunque infondata, in quanto il meccanismo di cui all'art. 13 non determinerebbe alcun obbligo restitutorio a carico della cessionaria del credito.

L'assunto è infondato.

L'interpretazione proposta dall'appellante si fonda su una lettura meramente formalistica e riduttiva della disposizione contrattuale, che finisce per svuotarne integralmente la funzione economico-giuridica.

L'art. 13 della convenzione del 2003 disciplina, infatti, il riparto del rischio di insolvenza tra banca e consorzio di garanzia, prevedendo che, a fronte dell'escussione della garanzia e del pagamento da parte di CP_1, le somme successivamente recuperate dal creditore debbano essere ripartite tra le parti nella medesima proporzione del rischio assunto.

Tale meccanismo realizza un evidente equilibrio sinallagmatico e prescinde dalle modalità tecniche attraverso cui esso viene attuato.

Non può, pertanto, condividersi la tesi secondo cui il riequilibrio opererebbe esclusivamente all'interno di un conto corrente infruttifero.

Il conto corrente rappresenta, infatti, un mero strumento operativo, privo di autonoma rilevanza causale, volto a facilitare la gestione dei flussi finanziari tra le parti, ma non esaurisce né limita l'obbligazione sostanziale di riparto.

Diversamente opinando, si giungerebbe ad una conclusione manifestamente irragionevole, in quanto il diritto di `CP_1` alla restituzione delle somme recuperate verrebbe a dipendere da una circostanza meramente formale (l'esistenza o meno del conto), del tutto estranea alla volontà negoziale e alla funzione economica del contratto.

Parimenti infondata è l'ulteriore deduzione secondo cui la società appellante non sarebbe tenuta ad alcuna restituzione in quanto il conto corrente non sarebbe stato trasferito alla medesima.

Invero, con la cessione del credito, la società appellante è subentrata nella posizione sostanziale del creditore originario, acquisendo non solo i diritti verso il debitore principale, ma anche gli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale con `CP_1`, ivi compreso quello relativo al riparto delle somme recuperate.

Non assume alcun rilievo, pertanto, la circostanza che il conto corrente fosse originariamente intestato al Banco di Sicilia o che lo stesso non sia stato formalmente trasferito, trattandosi – come detto – di elemento meramente strumentale.

Del pari inconferente è il richiamo alla natura soggettiva dell'originario istituto di credito, atteso che la posizione contrattuale è stata trasferita alla cessionaria, la quale ha concretamente beneficiato delle somme incassate a seguito della transazione con il debitore.

Ne consegue che l'obbligo di riparto grava proprio sul soggetto che ha effettuato il recupero e incassato le relative somme, e cioè la società appellante.

In definitiva, la ricostruzione offerta dall'appellante, oltre a risultare priva di fondamento normativo e contrattuale, si pone in contrasto con i principi di buona fede e correttezza, consentendo al creditore di trattenere integralmente somme recuperate anche per la quota già garantita da CP_1 .

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.

8. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato.

9. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate come in dispositivo, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 nel testo oggi vigente, per fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale, con applicazione dei parametri medi per le cause di valore ricomprese nel terzo scaglione, visto il valore della causa dichiarato nell'atto di appello.

10. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 426/2022 emessa dal Tribunale di Enna il 26.05.2022, pubblicata in data 10.06.2022.

Condanna la Parte_1 alla refusione in favore della Controparte_1 [...] per la garanzia collettiva fidi – Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.809,00, per compenso, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Dichiara sussistenti i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.

Così deciso a Caltanissetta, il 04 maggio 2026.

Il Giudice ausiliario relatore

Ignazio Cammalleri

Il Presidente

Emanuele De Gregorio